

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1413

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GORINI, FRANCESCHINI GIORGIO, SALIZZONI, BUCCIARELLI DUCCI,
CHIARINI, FORESI, MARENGHI, DE MEO, FRANZO, DAZZI**

Annunziata il 27 gennaio 1955

**Proroga del termine per la concessione delle agevolazioni creditizie
in favore della formazione della piccola proprietà contadina**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il 20 marzo 1955 scade il termine per la concessione delle agevolazioni creditizie previste dagli articoli 2 e 10 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive disposizioni integrative e modificative, in favore della formazione della piccola proprietà contadina.

È da notarsi che la legge 6 agosto 1954, n. 604, ha prorogato al 20 marzo 1957 le agevolazioni tributarie, ma non quelle creditizie, onde non si vede la ragione per cui le une debbano sopravvivere alle altre, quando e le e le une altre s'integrano a vicenda nella funzione propulsiva diretta alla formazione della proprietà suddetta.

Ora sono in corso presso i vari istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario di miglioramento, numerose istruttorie di mutui richiesti da manuali coltivatori della terra a completamento del prezzo di acquisto di modesti fondi rustici idonei alla formazione della piccola proprietà contadina.

Gravi conseguenze pertanto si ripercuoterebbero su questi lavoratori, qualora venissero

a trovarsi, per lo spirare del termine della legge, nella situazione di non poter saldare il prezzo dei rispettivi acquisti e di avere invece sostenuto a vuoto notevoli spese per le istruttorie occorrenti.

Una proroga quindi delle agevolazioni creditizie più sopra accennate s'impone alla stessa guisa di quella concessa, come si è detto, per le agevolazioni tributarie con la richiamata legge 6 agosto 1954.

La copertura della spesa è già iscritta nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1954-55 al capitolo n. 116, sufficiente ad assicurare, per lo meno, la continuità delle stipulazioni dei contratti in corso.

Va infine ricordato che altra legge riguardante la stessa materia, ma più complessa ed organica, d'iniziativa parlamentare, è stata relazionata dalla VIII Commissione permanente del Senato in sede referente e comunicata a quella Presidenza il 7 luglio 1954 (n. 499-A), ma il relativo *iter*, prima di giungere ad una conclusione, si appalesa ancora

non breve, per cui è certamente prevedibile che il termine del 20 marzo 1955 verrà di gran lunga superato.

L'attuale proposta invece contiene una semplice proroga di disposizioni ancora vigenti, non in opposizione alla iniziativa del

Senato, ma al solo scopo di evitare, come si è detto, le conseguenze comprensibili, certo dannose, della *vacatio legis*.

Si confida pertanto che la Camera voglia approvare questo progetto legislativo in termine utile.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

La proroga al 20 marzo 1957, stabilita dall'articolo 6 della legge 6 agosto 1954, n. 604, si applica anche per la concessione delle agevolazioni creditizie previste dagli articoli 2 e 10 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive disposizioni integrative e modificative.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.